



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI MILANO**

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEEO

Linee guida per la verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale per l'attribuzione di incarichi di insegnamento

(artt. 2, c. 1 lett. r) e 23, c. 1 della L. 240/2010)

Approvato il 21.01.2019

Indice

Premessa	3
1. Documenti necessari per la verifica	4
2. Tempistiche	5
3. Requisiti del candidato	5
4. Rinnovo dell'incarico	6
5. Questionario delle opinioni degli studenti frequentanti.....	6
6. Pubblicazione del CV e del syllabus dell'insegnamento	7

Premessa

Con questo documento il Nucleo di Valutazione di Ateneo (di seguito “Nucleo”) rende noti alle strutture accademiche e amministrative interessate i criteri adottati per la verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale per l’attribuzione di incarichi di insegnamento prevista dalla normativa vigente.

Riferimenti normativi (al 21/01/2019)

Art. 2, L. 240/2010 (Organi e articolazione interna delle università)

1. [...]

r) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo, nonché della funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, e attribuzione, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale; [...]

Art. 23, L. 240/2010¹ (Contratti per attività di insegnamento)

1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2, per attività di insegnamento di alta qualificazione al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. [...]

Art. 4, Regolamento per la disciplina dei contratti per attività di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240² (Attivazione dei contratti)

3. All'attivazione di incarichi di insegnamento oggetto di contratti secondo la tipologia di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), si provvede per conferimento diretto con delibera assunta a maggioranza dal Consiglio di Dipartimento, previa valutazione del curriculum e di ogni altro titolo relativo all'esperto al quale si propone di attribuire l'incarico, ferma restando la verifica, da parte del Nucleo di valutazione, della congruità del curriculum scientifico e professionale con l'incarico da affidare. Il Nucleo può individuare specifiche categorie professionali per le quali la congruità può ritenersi verificata in relazione alla peculiarità dell'attività di insegnamento da svolgere. Non sono sottoposti alla verifica del Nucleo di valutazione i curricula degli esperti dipendenti degli enti pubblici e delle istituzioni di ricerca convenzionati con l'Ateneo e di coloro che hanno già ricoperto l'ufficio di professore di prima o di seconda fascia presso l'Ateneo o altra Università italiana, collocati a riposo al momento del conferimento dell'incarico.

¹ Modificato dal DL 5/2012, convertito con L. 35/2012.

² Regolamento dell'Università degli Studi di Milano
(<http://www.unimi.it/cataloghi/divisi/REGOLAMENTO%20CONTRATTI%20DEFINITIVO.pdf>)

1. Documenti necessari per la verifica

Al fine di adempiere alla funzione di verifica prevista dalla normativa sopra richiamata, la proposta di conferimento dell'incarico deve essere presentata al Nucleo dagli uffici competenti corredata dai seguenti documenti:

1. delibera della struttura richiedente nella quale deve essere data chiara evidenza:
 - a. delle motivazioni per le quali si richiede l'affidamento con incarico diretto;
 - b. del parere favorevole della struttura in merito al conferimento dell'incarico;
 - c. delle motivazioni che hanno portato alla scelta del candidato, con particolare riferimento alle caratteristiche di alta qualificazione, relativamente all'insegnamento in oggetto, individuate dalla struttura e ai requisiti individuati dal Nucleo in queste linee guida (paragrafo 3);
 - d. delle motivazioni per le quali il SSD del candidato (se Ricercatore o Assistente di ateneo italiano collocato a riposo) non coincide con il SSD dell'insegnamento (se del caso);
 - e. degli esiti dell'ultimo questionario disponibile sulle opinioni degli studenti frequentanti nel caso in cui il candidato abbia già ricoperto incarichi a contratto presso l'Ateneo nei tre anni accademici precedenti, secondo i criteri definiti nel paragrafo 5 delle linee guida;
2. curriculum vitae (CV) in formato europeo del candidato che deve:
 - a. essere lo stesso CV esaminato dalla struttura richiedente in occasione della delibera;
 - b. essere aggiornato da almeno tre mesi;
 - c. riportare l'elenco delle più significative pubblicazioni scientifiche degli ultimi cinque anni;
 - d. riportare qualsiasi informazione ritenuta utile al fine dell'affidamento dell'incarico, con particolare riferimento ai requisiti indicati nel paragrafo 3 di queste linee guida;
3. tabella di sintesi indicante:
 - a. la denominazione della struttura richiedente;
 - b. il nome e il cognome del candidato;
 - c. il SSD del candidato (qualora si tratti di Ricercatore o Assistente di ateneo italiano collocato a riposo);
 - d. la qualificazione professionale;
 - e. la denominazione dell'insegnamento;
 - f. il SSD dell'insegnamento;
 - g. la durata del corso in ore (specificando se trattasi di ore di esercitazione e/o di lezione);
 - h. l'ammontare del compenso (se previsto);
 - i. una sintesi del CV (massimo 100 caratteri);
 - j. la data dell'ultimo parere espresso dal Nucleo sul candidato (se del caso);
 - k. una casella di controllo che indica se i risultati del questionario delle opinioni degli studenti rispettano o meno i requisiti di cui al paragrafo 5 di queste linee guida (se del caso).

In assenza della documentazione e delle informazioni sopracitate, il Nucleo non procederà alla verifica.

2. Tempistiche

Il Nucleo di norma procede alla verifica della congruità del CV annualmente nelle sedute dei mesi di gennaio, giugno e settembre. La documentazione di cui al paragrafo 1 deve pervenire al Nucleo dagli uffici competenti con nota formale protocollata almeno dieci giorni prima della data prevista per la seduta del Nucleo³.

In casi eccezionali e di comprovate necessità e urgenza, il Nucleo può procedere alla verifica anche in altri periodi. In tal caso il Nucleo effettuerà la verifica entro quindici giorni dalla data di invio della documentazione necessaria da parte degli uffici competenti.

L'estratto, redatto e approvato seduta stante, del verbale del Nucleo dove viene riportato il parere sulla congruità del CV è inviato agli uffici competenti con nota formale protocollata entro cinque giorni dalla formulazione del parere, per i successivi adempimenti.

3. Requisiti del candidato

Il Nucleo, affinché il candidato possa essere considerato esperto di alta qualificazione, ritiene fondamentali il possesso di esperienze e titoli professionali di seguito indicati:

1. Almeno cinque anni di esperienza professionale come ricercatore presso enti di ricerca, organizzazioni o imprese pubbliche o private, istituzioni culturali, scientifiche, sanitarie, artistiche, umanitarie di rilevanza nazionale o internazionale, in ambiti d'interesse coerenti con l'insegnamento da affidare; l'esperienza dovrà essere documentata dal curriculum dal quale si evincano il profilo scientifico e titoli qualificanti quali: pubblicazioni, conferenze e seminari, riconoscimenti e premi, preferibilmente a livello internazionale, attestanti l'elevato livello di competenza scientifica in settore coerente con l'ambito disciplinare dell'insegnamento.
2. Almeno cinque anni di esperienza in ruolo professionale di elevato profilo specialistico in ambito culturale, artistico, letterario, pubblicistico, politico-istituzionale, medico, giuridico, linguistico e comunque in settori di specifico interesse ai fini dell'attività didattica oggetto dell'incarico; l'esperienza professionale deve essere dimostrata dal curriculum dal quale si evidenzino gli incarichi ricoperti ed eventuali esperienze d'insegnamento a livello universitario o comunque altamente professionalizzante.
3. Per Ricercatori di ruolo o Assistenti collocati a riposo il Nucleo riconosce come assodata la congruità del curriculum in virtù della carriera scientifica e didattica svolta presso il nostro Ateneo o altra Università, in ambito scientifico disciplinare uguale o affine a quello dell'insegnamento da coprire⁴.

È altresì necessario che il candidato:

- sia in possesso di un titolo di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico (o titoli equivalenti) conseguito da almeno cinque anni o di un titolo di dottorato di ricerca conseguito da almeno tre anni;
- non sia in formazione in un corso di dottorato o in una scuola di specializzazione;
- non sia titolare di un assegno di ricerca;

³ Si può fare riferimento al calendario pubblicato sulla pagina del Nucleo del portale dell'Ateneo (<http://www.unimi.it/ateneo/1081.htm>).

⁴ È comunque richiesto che anche i Ricercatori di ruolo o Assistenti collocati a riposo forniscano un CV ben dettagliato e coerente con i criteri stabiliti per le professionalità di alta qualificazione. In tal modo il Nucleo potrà valutare la congruità del curriculum con l'insegnamento da affidare, alla luce della carriera scientifica didattica svolta.

- abbia riportato nel questionario delle opinioni degli studenti frequentanti i punteggi fissati nel paragrafo 5 di queste linee guida (se del caso);
- abbia provveduto a pubblicare il CV e il syllabus dell'insegnamento già tenuto presso l'Ateneo sul sito del corso di laurea (in caso di rinnovo dell'incarico per insegnamenti dei corsi di laurea).

4. Rinnovo dell'incarico

Il parere positivo espresso dal Nucleo dura tre anni accademici⁵, salve le verifiche sugli esiti del questionario delle opinioni degli studenti frequentanti (secondo i criteri descritti nel paragrafo 5) e sulla pubblicazione del CV e del syllabus dell'insegnamento già tenuto sul sito del corso di laurea (cfr. paragrafo 6).

Nel periodo di validità del parere, nei casi di rinnovo dell'incarico consentiti dalla normativa, non è dunque necessario l'invio del CV del candidato al Nucleo; restano, invece, necessari i documenti indicati ai punti numero 1 e 3 del paragrafo 1 delle linee guida.

5. Questionario delle opinioni degli studenti frequentanti

La Legge 240/2010 (art. 2, c. 1, lettera r) attribuisce al Nucleo di Valutazione la funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica. Il Nucleo ritiene pertanto importante considerare gli esiti del questionario delle opinioni degli studenti nell'ambito della verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale per l'attribuzione di incarichi di insegnamento.

Nel caso in cui abbia ricoperto incarichi didattici presso corsi di laurea dell'Ateneo negli ultimi tre anni accademici, il candidato deve aver riportato nel questionario delle opinioni degli studenti frequentanti dell'ultima rilevazione conclusa un punteggio uguale o superiore a 6,5 su 10 nelle seguenti domande:

1. Gli orari di svolgimento di lezioni, esercitazioni e altre eventuali attività didattiche sono rispettati dal docente?
2. Il docente stimola / motiva l'interesse verso la disciplina?
3. Il docente espone gli argomenti in modo chiaro ed esauriente?
4. Le lezioni sono state svolte in maniera coerente con quanto dichiarato sulla pagina Web del corso di studio?
5. Il docente è reperibile per chiarimenti e spiegazioni?
6. Il docente è corretto e disponibile nel rapporto con gli studenti?

Qualora il punteggio sia inferiore a 6,5 su 10 in una o più domande, la struttura proponente include nella delibera, pena l'esclusione del candidato, un commento molto sintetico alla valutazione e un elenco molto breve di misure correttive da mettere in atto nel caso di approvazione dell'incarico, che vengono esaminati dal Nucleo al fine di esprimere il parere.

La verifica dei punteggi conseguiti è a cura della struttura proponente in sede di delibera. Il Nucleo potrà condurre controlli sui punteggi dichiarati nella delibera e non procederà alla formulazione del parere in caso di incongruenze.

⁵ Ad esempio, il parere positivo espresso per un incarico nell'anno accademico 2018/19 è valido fino a tutto l'a.a. 2020/21.

6. Pubblicazione del CV e del syllabus dell'insegnamento

È dovere della struttura proponente e del docente a contratto incaricato assicurarsi che il CV del docente sia pubblicato sul portale di Ateneo e che il syllabus dell'insegnamento tenuto in un corso di laurea sia pubblicato sul sito del corso nel più breve tempo possibile e comunque entro l'inizio delle lezioni dell'insegnamento.

In caso di rinnovo dell'incarico, il Nucleo potrà condurre controlli sulla pubblicazione dei CV e/o dei syllabi pregressi e, in loro assenza, potrà esprimere parere negativo.